

DOCUMENTO DI SINTESI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI RECUPERO DI VIA GARIBALDI ART. 4 L.R. 12/2005 – VERIFICA DI ESCLUSIONE

PIANO PROGETTO: Piano di Recupero di Via Garibaldi – Comune di Barzanò – Provincia di Lecco

PROPONENTI : Della Bella Giorgio, Bruno, Ugo – Via Garibaldi n°17 - Barzanò

PREMESSA

In data 30/05/2008 prot. 6254 e successive integrazioni in data 28/11/2008 e 16/03/2009, i sigg.ri Della Bella Giorgio, Ugo e Bruno, hanno presentato presso il Comune di Barzanò istanza di Piano di recupero per la ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato di loro proprietà sito in Via Garibaldi mapp. 652.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 02/04/2009, il Comune di Barzanò ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) ovvero il procedimento di esclusione dalla VAS per il Piano di Recupero in oggetto, come previsto dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 12/2005 per il Governo del territorio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 27/12/2007 n°8/6420 secondo i disposti di cui al punto 5.4 della stessa. Si procede alla elaborazione del Documento di Sintesi della proposta di P/P ed alla determinazione di possibili effetti significativi.

SINTESI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

▪ **Direttiva 2001/42/CE**

Con atto 2001/42/CE del 27/06/2001 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la direttiva che introduce nell'ordinamento la "Valutazione Ambientale" (VAS) con il fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente all'atto di elaborazione/adozione di piani e programmi per promuovere lo sviluppo sostenibile, valutando gli effetti significativi sull'ambiente di detti piani e programmi.

▪ **Decreto legislativo n° 4/2008**

Con l'approvazione del D.Lgs n°4 del 16/01/2008 lo Stato Italiano ha recepito la sopracitata Direttiva Europea, modificando e sostituendo il Titolo I° della parte Seconda del D.Lgs n°

152 del 03/04/2006. Con il citato D.Lgs all'art. 5 comma 1 lettera a) viene definita la "valutazione ambientale strategica" (VAS) come un processo articolato che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del piano/programma, del rapporto e degli esiti della consultazioni;
- l'espressione del parere motivato;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Il successivo comma 2 dell'art. 7 attribuisce alle Regioni la regolamentazione della VAS di piani/programmi la cui approvazione compete agli Enti Locali.

▪ **Legge regionale 12/2005**

La Regione Lombardia, anticipando la disciplina nazionale, con la Legge regionale 11/03/2005 n° 12 e sue modifiche ed integrazioni, ha introdotto nell'ordinamento regionale la VAS.

Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12/2005 stabilisce che debbano essere sottoposti a VAS il Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del Territorio (PGT) e le sue varianti.

▪ **Deliberazione Consiglio Regionale n°VIII/351 del 2 007**

Con atto del Consiglio regionale in data 13/03/2007, pubblicato sul BURL n° 14 del 02/04/2007, in attuazione del disposto dell'art. 4 della L.R. 12/2005 sono stati approvati gli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi". Con tale atto vengono puntualmente definiti gli ambiti di applicazione, le fasi metodologiche, il processo di informazione e partecipazione, etc...

Con la deliberazione viene approvato anche l'allegato A nel quale sono elencati i piani/programmi da sottoporre alla procedura, ivi compresi i piani urbanistici attuativi.

▪ **Deliberazione Giunta Regionale n°VIII/6420 del 200 7**

Con atto della Giunta regionale in data 27/12/2007, pubblicato sul BURL n° 4 del 24/01/2008, sono stati approvati i modelli metodologici procedurali per la VAS con specificazioni afferenti la tipologia di piano/programma cui si riferiscono.

Per quanto di specifico interesse al presente documento si segnala il contenuto dell'allegato 1m, afferente il "modello metodologico" da applicare per PII comportanti varianti urbanistiche ex art. 92 comma 8 della LR 12/2005. Tale modello metodologico è adottato anche per la valutazione dei P.A. ai sensi del medesimo riferimento regionale.

Il modello metodologico al punto 2 fissa i criteri per la valutazione dell'ambito di applicazione e viene precisato che, in conseguenza dell'estrema varietà delle caratteristiche

di PII (si legga P.A.), la necessità di sottoporre lo stesso a VAS “non può che discendere da un accertamento preliminare affidato alla responsabilità dell’Autorità Procedente”.

Con l’accertamento preliminare si può valutare l’esclusione dal campo di applicazione della VAS qualora:

- non vi sia contemporanea presenza dei due seguenti requisiti:
- intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica;
- presenza di un livello di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica;
- la variante urbanistica attenga gli atti di pianificazione di cui all’art. 4 comma 2 della LR 12/2005 e, nel caso comunale, il Documento di Piano del PGT.

Viene inoltre precisato che, “nella fase di adeguamento dei PRG...e comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti”, ricordando che l’applicazione della procedura riguarda le varianti che interessano il D di P “e non anche il Piano delle regole, il piano dei servizi o altri piani attuativi”.

Si devono comunque sottoporre a procedura VAS i PII:

- che costituiscono quadro di riferimento per autorizzazione di progetti di cui alla Direttiva 85/337/CEE (VIA);
- che producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat naturali).

Solo dopo l’esito dell’accertamento preliminare sulla concreta applicabilità l’Autorità Procedente valuterà se sussistano “le condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS”.

INFORMAZIONI E DATI RELATIVI AL PIANO DI RECUPERO

Il fabbricato oggetto del Piano Attuativo, è individuato nel vigente PRG, adottato con delibera consiliare n° 21 del 24/05/2000 e approvato dalla Regione Lombardia con provvedimento n° VII/5790 del 27/07/2001 e successive modifiche, in zona omogenea “B1/d”, perimetrato a Piano di Recupero.

Gli interventi consentiti sono relativi alla completa ristrutturazione del fabbricato con la possibilità di incrementare il volume esistente nella misura massima del 10% come previsto dall’art. 2 della L.R. 23/97.

In termini dimensionali, a fronte di un volume esistente consolidato di mc. 859,10, il progetto di recupero ne prevede l’aumento sino a mc. 940,07.

In termini insediativi, l’incremento teorico di abitanti è pari a n° 8, che tradotto praticamente potrebbe sintetizzarsi nella presenza di due nuclei familiari, dato questo da considerarsi fisiologico tenuto conto che trovandoci all’interno del centro abitato tale incremento può considerarsi un normale avvicendamento della popolazione, che non crea particolari aumenti improvvisi di carico dei servizi presenti.

Il fabbricato, sito all'interno di un parco con la presenza di altri edifici, verso nord ed est ha il centro edificato di Barzanò, verso sud giardini a verde privato, a ovest il comparto scolastico comunale.

Trattandosi di un intervento di recupero, con un minimo incremento dimensionale, il sedime del fabbricato rimane pressochè invariato, e sia sotto il profilo urbanistico che quello ambientale, l'intervento non provoca alcuna modificazione dei luoghi apprezzabile.

Nell'ambito dell'intervento, non essendo possibile reperire materialmente le superfici destinate a standard, in accordo con il Comune si è deciso di attuare la realizzazione del progetto di riqualificazione del passaggio pedonale tra Via Garibaldi e Via Leonardo Da Vinci, da eseguirsi a cura dei proponenti il piano di recupero, secondo le modalità che verranno stabilite dalla convenzione.

Sotto il profilo naturalistico ambientale, il progetto non incide in alcun modo con tali ambiti, interessando un edificio esistente in ambito abitato, con un trascurabile incremento volumetrico. Valutati i contenuti del Piano Attuativo, nonché quanto specificato in merito alla normativa citata in premessa, si applica la procedura di verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre i Piani e i Programmi a VAS, al fine di determinare se i P/P possono avere significativi effetti sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale secondo i criteri dall'allegato II della direttiva n° 42/2001 CE.

CARATTERISTICHE DEL PIANO TENUTO CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione della risorse:

il piano per le caratteristiche descritte in precedenza non si configura come quadro di riferimento per altri progetti o per altre attività.

Trattandosi di intervento di recupero di limitate dimensioni, l'incidenza sulle zone limitrofe è da considerarsi nulla.

In quale misura il piano influenza i piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati:

il piano si pone come livello attuativo definitivo e conclusivo delle previsioni del PRG per l'area interessata, pertanto non si ravvisa alcuna influenza dello stesso su altri piani o programmi.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile:

il piano prevede il recupero di fabbricati nell'ambito delle loro destinazioni esistenti, all'interno del perimetro edificato. Non sono previste mutazioni di alcun genere a livello ambientale.

Problemi ambientali pertinenti al piano:

non si riscontra alcun problema ambientale pertinente al piano.

La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente:

il piano non ha nessuna rilevanza relativamente alla normativa comunitaria del settore ambiente.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

Probabile durata, frequenza e reversibilità degli effetti:

il piano non rileva alcun effetto significativo sull'ambiente che possa avere carattere di curabilità, frequenza e reversibilità.

Carattere cumulativo degli effetti:

data la dimensione estremamente limitata del piano ed il fatto che lo stesso interessi fabbricati esistenti, è ragionevole ritenere che l'effetto cumulativo prodotto sia irrilevante.

Natura transfrontaliera degli effetti:

non si rilevano.

Rischi per la salute umana e per l'ambiente:

non si rilevano.

Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione geograficamente interessata:

non si rilevano

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:

per l'area oggetto dell'intervento non vi sono incidenze ipotizzabili in proposito.

Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:

non si rilevano.

Dell'utilizzo intensivo del suolo:

il Piano Attuativo non prevede ulteriore utilizzo del suolo in quanto interessa edifici esistenti, a parte il lieve incremento del 10% così come previsto dalla normativa vigente.

G a b r i e l e B e c c a r i - a r c h i t e t t o
Via alla Chiesa n° 13/A - 23900 LECCO - tel. 0341251899 - C.F. BCC GRL 62D22 E8971 - P.I. 01597660131
e-mail : BECCAR24@beccarigabri.191.it - telefax 0341251899 - cellulare 3358161624

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale:

nessun effetto, in quanto l'intervento che ricade in area a vincolo paesaggistico, interessa un fabbricato esistente, e le tipologie edilizie utilizzate si rifanno a quelle già presenti nel contesto edilizio circostante, senza alterare il patrimonio naturalistico esistente.

Lecco, 19.06.2009

arch. Gabriele Beccari